

Comune di PIANORO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI CENTRO DI TELEFONIA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CENTRO DI TELEFONIA

INDICE GENERALE

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni

Art. 2 - Requisiti morali per l'accesso all'attività

Art. 3 - Condizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 4 - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali

Art. 5 - Attività complementari

Art. 6 - Pubblicità dei prezzi

Art. 7 - Orari

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 – Revoca

Art. 10 - Norma transitoria

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 1

(Campo di applicazione e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di centro di telefonia nel territorio comunale nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 21 maggio 2007, dalle normative comunitarie, statali e regionali in merito e nel rispetto del principio della libertà di comunicazione garantito dall'art. 15 della Costituzione.
2. Con il termine "centro di telefonia", altrimenti definito "phone center e/o internet point", si intende l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire, servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.
Sono ricompresi nella definizione gli esercizi che forniscono esclusivamente servizi di telefonia e quelli che forniscono esclusivamente servizi telematici.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete.
4. Non si applicano, altresì, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive, ai centri congressi e alle tabaccherie¹.

Art. 2

(Requisiti morali per l'accesso all'attività)

1. Non possono esercitare l'attività di cessione di servizi telefonici e/o telematici:
 - a. coloro che hanno in corso procedure concorsuali e/o fallimentari;
 - b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c. coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d. coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 71 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

¹ Da valutare l'esclusione anche delle sedi dei circoli

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 3

(Condizioni per l'esercizio dell'attività)

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, l'attività dei centri di telefonia è soggetta alle medesime disposizioni contenute nel D.lgs 31 marzo 1998, n.114 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare, per quanto compatibili. L'avvio dell'attività è comunque subordinato, ove richiesto, alla previa presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 25 del D.lgs n. 259/2003 e all'ottenimento della licenza da parte della Questura di Bologna ai sensi dell'art. 7 del DL 144/2005 come convertito dalla legge n. 155/05 e successive modifiche e integrazioni.
2. Chi intende aprire, trasferire di sede e ampliare la superficie di un centro di telefonia fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, deve presentare comunicazione al Comune e può effettuare l'operazione decorsi 30gg. dal ricevimento della comunicazione.
3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1 lett e) del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 del citato decreto.
4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1 lett f) del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 del citato decreto.
5. Nella comunicazione/ istanza di autorizzazione di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, il soggetto interessato deve dichiarare:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, la normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le norme del presente Regolamento;
 - c. di essere a conoscenza che l'attività di centro di telefonia potrà essere iniziata soltanto dopo aver inviato la dichiarazione d'inizio attività al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, fatti salvi i casi di esclusione;
 - d. di essere a conoscenza che l'attività di centro di telefonia potrà essere iniziata soltanto dopo aver ottenuto la licenza rilasciata dalla Questura di Bologna ai sensi dell'art. 7 del DL 144/2005 convertito con legge n. 155/05 e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi di esclusione.
6. Alla comunicazione/ istanza di autorizzazione deve essere allegata la planimetria dei locali che deve essere conforme all'ultimo stato autorizzato o assentito dall'Ufficio Tecnico del Comune.

7. E' ammessa la prosecuzione dell'attività, previa comunicazione al Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo, in caso di trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte.
8. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune prima della chiusura effettiva della stessa.

Art. 4

(Requisiti igienici e di sicurezza dei locali)

1. Fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo 2003, n. 259, i locali devono essere in possesso dei requisiti fissati dai regolamenti edilizi e d'igiene vigenti per i locali ad uso commerciale e del relativo certificato di conformità edilizia e agibilità. In particolare:
 - A) se la superficie complessiva del locale è inferiore a 250 mq, i locali devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) "accessibilità" degli spazi di relazione in base a quanto previsto nell'art. 5, punto 5.5 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236²;
 - b) almeno una postazione di telefonia e internet fruibile dai disabili;
 - c) un servizio igienico conforme a quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.
 - B) se la dimensione complessiva del locale è uguale o superiore a 250 mq, i locali devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) "accessibilità" dei locali in base a quanto previsto negli artt. 2, lettera G) e 4 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236³;
 - b) almeno una postazione di telefonia e internet fruibile dai disabili;
 - c) almeno un servizio igienico fruibile da portatori di handicap motorio.
2. Ai fini di garantire un corretto flusso dell'utenza, le postazioni devono avere una superficie minima di mq. 1,00 e devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt. 1,20.

Art. 5

(Attività complementari)

1. L'attività di centro di telefonia può essere esercitata anche in abbinamento ad altre attività nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche, edilizie vigenti.
2. Le attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande se svolte in maniera complementare rispetto al centro di telefonia, possono essere esercitate nel

² L'art. 5 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in merito ai "Criteri di progettazione per la visitabilità" prevede al punto 5.5. che per gli "altri luoghi aperti al pubblico" "deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, (del DM citato) atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito. Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile."

³ L'art. 2, lettera G) del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 definisce per "accessibilità", "la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia".

Si rinvia all'art. 4 del citato Decreto ministeriale per quanto riguarda i "Criteri di progettazione per l'accessibilità".

medesimo locale o in un locale comunicante limitatamente alle zone di sosta e nel rispetto delle vie di esodo. L'attività di manipolazione di alimenti e bevande dovrà avvenire in una zona/locale separato nel rispetto di quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 6
(Pubblicità dei prezzi)

1. Devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile i prezzi dei servizi offerti in lingua italiana e almeno in una lingua straniera nei locali adibiti a centri di telefonia, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Rimangono salve le specifiche normative di settore che regolamentano gli obblighi in merito alla pubblicità dei prezzi per le attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande svolte come attività complementari al centro di telefonia.

Art. 7
(Orari)

1. I centri di telefonia sono tenuti ad osservare la fascia oraria ed i giorni festivi di chiusura determinata con specifica ordinanza sindacale. Nel rispetto di tale limite gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del centro di telefonia mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
3. Gli orari dell'attività di centro di telefonia, se svolta in abbinamento ad altre attività, vengono fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 8
(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, 2, 3 e 4, del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune ordina la chiusura immediata del centro di telefonia. L'ordinanza è immediatamente eseguibile. Il Comune ordina altresì la chiusura immediata del centro di telefonia nel caso dell'attività che, decorso il termine di cui all'art.10, comma 1, non abbia provveduto all'adeguamento dei locali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 7, art. 6, art. 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.
4. In caso di particolare gravità, di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria o reiterazione delle violazioni di cui al comma 3 del presente articolo, il Comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

5. La sospensione della licenza del Questore determina la sospensione dell'attività del centro di telefonia.
6. *(EVENTUALE se previste dal Comune)* Le violazioni alle disposizioni dettate a tutela della quiete pubblica ed alle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00 e con la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni.
7. *(EVENTUALE se previste dal Comune)* In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente il Comune ordina, con ordinanza immediatamente eseguibile, la chiusura immediata del centro di telefonia.

Art. 9

(Revoca)

1. Il Comune ordina la chiusura dell'attività nel caso in cui il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore all'anno, nel caso di reiterate violazioni delle norme relative ai giorni ed orari di apertura o nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 8, comma 4 del presente Regolamento.
2. Il Comune ordina, altresì la chiusura dell'attività quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2, comma 1 o venga revocata la licenza del Questore.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. I soggetti che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, già esercitavano l'attività di centro di telefonia, devono provvedere all'adeguamento a quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento sui requisiti dei locali entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Su istanza motivata del titolare da presentare entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo, il Comune può rilasciare una autorizzazione a tempo determinato per il proseguimento dell'attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ma non in possesso dei requisiti previsti, per l'ultimazione dei lavori di adeguamento o per consentire la rilocalizzazione dell'azienda in locali idonei.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.